



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e
controllo sugli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"

Palermo, 28 MAR. 2023Prot. n. 7471

Oggetto: Ritardo da parte degli Enti locali siciliani nella trasmissione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione all'Ufficio Legislativo e legale – Atto d'indirizzo.

Ai Comuni, alle Città Metropolitane
e ai Liberi Consorzi comunali

e, p.c. All'Avvocato generale
Ufficio legislativo e Legale
della Presidenza della Regione

L'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d. lg. 15 maggio 1946 n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, al quarto comma recita: "I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato", le cui funzioni nell'ambito regionale siciliano sono svolte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA).

Com'è noto, l'istituto in argomento, corrispondente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevede un'attività istruttoria devoluta alla competenza dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il quale, acquisita la documentazione necessaria da parte dell'Ente che ha emanato il provvedimento impugnato, ne trasmette gli esiti, unitamente al ricorso, al C.G.A., per l'espressione del dovuto parere, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971.

Specificamente, la disposizione dell'art. 9 sopra citata indica le modalità da seguire allorquando l'ente che ha emanato l'atto impugnato riceva la notifica del ricorso, da trasmettere immediatamente "al Ministro competente", adempimento che, nell'ambito regionale, come indicato, va effettuato nei confronti dell'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione, organo titolato alla ricezione del ricorso e alla conseguente attività istruttoria.

Successivamente all'emanazione della richiamata consultazione da parte del C.G.A., il citato Ufficio regionale conclude l'istruttoria e definisce il ricorso, proponendo al Presidente della Regione il decreto presidenziale di conclusione del procedimento contenzioso.

Questo in estrema sintesi lo svolgimento del procedimento in relazione al quale per un maggiore approfondimento si rinvia alla Direttiva Presidenziale del 19 giugno 2020 (accessibile attraverso www.gurs.regione.sicilia.it/ricstr).

Orbene, è stato recentemente rilevato dal presidente della Sezione consultiva del C.G.A.R.S. che il regolare svolgimento dell'attività istruttoria è impedito dal ritardo ingiustificato con cui gli enti locali, in maniera non occasionale e isolata, omettono di adempiere all'obbligo di cui all'art. 9, 3° co., del D.P.R. 1199/1971, fatto questo che ***oltre a privare di concreta utilità un istituto quale è il ricorso straordinario al Presidente della***

Regione Siciliana, previsto da una fonte di rango costituzionale (lo statuto di autonomia della Regione siciliana) si risolvono in un sostanziale diniego di giustizia e in una palese violazione del principio costituzionale, nonché del diritto convenzionale umanitario, della ragionevole durata del processo e, più in generale, dei procedimenti a carattere giudiziale”.


Il rilievo segnalato dal C.G.A.R.S. risulta altresì confermato dall'Avvocato Generale della Regione, il quale ha sottolineato la sussistenza di notevoli ritardi (in alcuni casi anche superiori a 10 anni) con cui vengono trasmessi i ricorsi all'U.L.L..

Ciò posto, nella considerazione che l'attività istruttoria, declinata dall'art. 9 del D.P.R. 1199/1971, con specifico riferimento alle autonomie locali soggette a vigilanza e controllo regionale, pone a carico degli enti vigilati l'obbligo di una immediata trasmissione del ricorso proposto avverso un atto dagli stessi emanato, la violazione di tale prescrizione, oltre a costituire fonte di grave pregiudizio per i ricorrenti, integra una grave inosservanza di legge, suscettibile di dar luogo all'attivazione di un apposito intervento sostitutivo da parte degli Uffici regionali deputati alla vigilanza, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Per quanto sopra esposto, si invitano gli enti locali destinatari del presente atto d'indirizzo a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative indicate, la cui inosservanza non solo mortifica l'esigenza di giustizia avanzata dal Cittadino attraverso il peculiare strumento del ricorso straordinario, ma costituisce precisa violazione di legge in relazione alla quale questo Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali disporrà apposito intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/1991, nonché le conseguenti segnalazioni agli organismi giudiziari competenti per la ricognizione delle responsabilità degli Organi e degli Uffici coinvolti..

L'ASSESSORE

On.le Dott. Andrea Barbaro Messina



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E REGIONALE" at the top and "REGIONE SICILIANA" at the bottom, separated by a star. In the center of the stamp is a small map of Sicily. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Andrea Barbaro".